

Ai Segretari Aziendali
Ai Responsabili Aziendali del Settore Dirigenza Sanitaria

per conoscenza

Alla Conferenza Permanente dei Segretari regionali e delle Province autonome
Ai Responsabili Regionali del Settore Dirigenza Sanitaria
Ai Componenti l'Esecutivo Nazionale

Roma, 21 dicembre 2016
Prot. n. 218/2016/SN

Oggetto: Disposizioni sulla gestione e liquidazione dei residui dei fondi contrattuali

Cari Colleghi,

i Contratti Collettivi Nazionali dell'Area della dirigenza del ruolo sanitario del 5 dicembre 1996 sanciscono in modo chiaro ed inequivocabile (rispettivamente al co. 4 dell'art. 60 ed al co. 5 dell'art. 62 del CCNL dei dirigenti medici e veterinari e al co. 7 dell'art.58 ed al co. 5 dell'art. 60 del CCNL dei dirigenti sanitari) le norme sulla gestione e liquidazione dei residui non spesi dei fondi contrattuali per "particolari condizioni di lavoro" e per la "specificità medica e retribuzione di posizione".

Dai commi degli articoli, sopra citati, risulta che: "...eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili nel citato fondo annuale sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo".

Da quanto sopra esplicitato, si evincono i seguenti principi regolatori per la gestione e liquidazione dei residui non spesi dei fondi contrattuali:

- i residui sono addendi contabili nella costruzione del fondo di risultato;
- il fondo di risultato pertanto è composto da due componenti:
 - addendi contrattuali storici utilizzati per la costruzione contabile del fondo all'inizio dell'anno di competenza,
 - addendi costituiti dai suddetti residui di spesa utilizzabili per lo stesso fine a posteriore a consuntivo;
- i suddetti residui rientrano nella liquidazione a conguaglio della retribuzione di risultato dell'anno di competenza, nel rispetto degli accordi contrattuali aziendali inerenti tale fondo, se presenti e non in contrasto con le norme nazionali; in caso contrario le norme del CCNL vicariano o prevalgono;
- i dipendenti a cui liquidare tali residui sono quelli in servizio nell'anno di competenza che ne hanno diritto.

Dal suddetto dettato normativo risulta pertanto che tali residui non possono essere utilizzati come:

- addendi del fondo di risultato degli anni successivi;
- retribuzione di obiettivi di risultato lavorati e conseguiti negli anni successivi all'anno di competenza;
- per la retribuzione di ore aggiuntive effettuate negli anni successivi a quello di competenza, in sostituzione degli istituti contrattuali previsti a tale scopo (ore straordinarie, libera professione in favore della azienda).

Si ricorda che qualsiasi pretesa in tal senso da parte dell'Azienda è illecita e che non è nella potestà del tavolo di contrattazione aziendale varare accordi in contrasto con tali principi nazionali.

Si precisa che per il combinato-disposto delle norme legislative e contrattuali nazionali, accordi aziendali in contrasto con le norme contrattuali nazionali sono automaticamente nulli (gli eventuali ricorsi al giudice sarebbe vincenti) e attuazioni diverse da parte delle aziende, mediante interpretazioni strumentali e/o errate di Leggi o di brani di Circolari ministeriali generiche o estrapolate da altri contesti normativi, sono inattendibili e di nessun valore.

Dal momento che il tentativo di utilizzare in modo scorretto i residui dei fondi costituisce una pratica sempre più utilizzata negli ultimi anni dalle aziende che determina danni sempre più rilevanti nei dipendenti sia sul piano retributivo che previdenziale, è necessaria da parte Vostra una attenzione straordinaria su tale criticità e, se occorre, un'azione sindacale perentoria nei riguardi delle aziende articolata nei seguenti punti:

- pretendere l'urgente rendicontazione analitica a consuntivo dell'utilizzo dei fondi, la contabilizzazione dei residui non utilizzati di questi e la rendicontazione analitica del loro eventuale utilizzo;
- disdire accordi in merito scorretti;
- richiedere la liquidazione urgente dei residui, nel rispetto delle disposizioni contrattuali nazionali sopra ricordate;
- segnalare alle rispettive Segreterie Regionali e all'Esecutivo Nazionale i comportamenti aziendali che perdurano scorretti, malgrado la Vostra azione.

Questa azione impegnativa, da condurre con l'ausilio se occorre del livello sindacale regionale e nazionale, ha già dato dei frutti positivi nelle aziende dove è stata attuata.

A questo proposito per vostro ausilio si allegano i seguenti documenti:

- lettera informativa in merito del Segretario Aziendale ANAAO ASSOMED dell'ASP di Ragusa (Dott. Bombace) alle Segreterie Nazionale e Regionale;
- delibera della ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) di Ragusa che dispone la liquidazione dei residui non utilizzati dei fondi contrattuali, inerenti gli anni di competenza ricompresi nel periodo 2011-2014.

La delibera e l'informativa del Segretario Aziendale sono documenti molto importanti, poiché costituiscono un chiaro esempio di liquidazione corretta e rispettosa delle norme contrattuali sui residui di spesa non utilizzati dei fondi contrattuali e di come una azione sindacale costante e pressante possa determinare un successo (liquidazione già avvenuta di circa 7 milioni di euro di residui ai dirigenti medici e veterinari e di 412 mila euro ai dirigenti sanitari, circa 10mila euro lordi a testa).

Cari saluti ed auguri di Buone Feste a Voi e famiglia.

Costantino Troise
Segretario Nazionale

Giuseppe Montante
Vicesegretario Nazionale
Responsabile politiche contrattuali